



g. 30716

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30716** del registro di Segreteria,

introdotto con ricorso depositato il 16.7.2024 e proposto da:

C.D. Omissis, Omissis, Omissis, elettivamente domiciliata in

Casazza (BG), Via Nazionale 89 presso l'avv. Barbara Saetta

(pec: barbarasaetta@pec.it) che la rappresenta e difende in

unione con gli avvocati Luca Matteo Daffra e Miriana Ranieri

(pec: miriana.ranieri@milano.pecavvocati.it) come da mandato

in calce al ricorso

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE",

in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma,

via Ciriaco il Grande n.21, elettivamente domiciliato presso

l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1,

rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco (p.e.c.

avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Roberto Maio

in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Presidente

	dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22	
	marzo 2024, rep. 37875, racc. 7313, allegata alla memoria di	
	costituzione	
	per	
	l'accertamento dell'illegittimità dei seguenti provvedimenti	
	dell'INPS:	
	1) del 23 novembre 2023, di annullamento del rapporto di	
	lavoro autonomo agricolo con l'azienda familiare e revoca della	
	prestazione pensionistica VOCTPS 9049571;	
	2) del 4 aprile 2024 avente a oggetto il recupero degli importi	
	pagati alla Ricorrente e asseritamente a lei non dovuti,	
	3) del 7 marzo 2024, avente a oggetto il rigetto della	
	ricongiunzione onerosa del 08/01/2015 (Prot. N. INPS	
	1200.07/03/2024.0118215);	
	l'accertamento del diritto della ricorrente alla prestazione	
	pensionistica di cui è causa e la conseguente condanna	
	dell'INPS a ripristinare il trattamento pensionistico di anzianità	
	dal 1° settembre 2015 nonché a pagare tutti i ratei maturati e	
	maturandi dal 1° settembre 2023, oltre interessi e	
	rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Uditi nell'udienza pubblica del 25.3.2025 con l'assistenza del	
	Segretario Elena Esposito, gli avvocati Barbara Saetta, Luca	
	Matteo Daffra e Miriana Ranieri per la ricorrente, l'avv. Giulio	
	2	

	Peco per l'INPS.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. La ricorrente ha riferito di aver collaborato dal 1.11.1976 al	
	31 dicembre 1977 con l'impresa familiare "Omissis" di CL.	
	della quale faceva parte unitamente al padre e alla madre. Nel	
	marzo 1978 la ricorrente, conseguita la laurea, si dedicava	
	all'insegnamento prima come supplente, poi di ruolo dal 1983.	
	In data 8.1.2015 la ricorrente presentava domanda di	
	ricongiunzione contributiva, dall'Assicurazione Generale	
	Obbligatoria (AGO) alla gestione pensionistica pubblica, con	
	domanda Omissis, con riferimento ad un periodo di n. 14 mesi,	
	dal 1.11.1976 al 31.12.1977.	
	In data 20.1.2015 l'INPS di Omissis inviava all'interessata	
	"comunicazione dei periodi assicurativi" in relazione alla	
	"ricongiunzione dall'AGO in altra gestione pensionistica (L.	
	29/79, art. 2)", alla quale veniva allegato l'estratto che	
	certificava i contributi versati tra il 1976 e il 1977 e con racc.	
	A/R del 28.1.2015 accoglieva la domanda di ricongiunzione nei	
	seguenti termini: "si trasmette l'atto del Omissis, Omissis con il	
	quale si riconosce alla S.V. la ricongiunzione del periodo pari a	
	ANNI 1 MESI 2 GIORNI 0 ai fini del diritto e ANNI 1 MESI 2	
	GIORNI 0 ai fini della misura del trattamento di quiescenza, cui	
	corrisponde un onere di € 7.301,04".	
	In data 12.2.2015 la C. dichiarava di voler fruire della	

	ricongiunzione onerosa, con trattenuta di € 521,50 mensili	
	sulla pensione che avrebbe percepito per 14 rate mensili. Con	
	atto n. Omissis e numero di pratica Omissis, quindi, la	
	Gestione dipendenti Pubblici dell'INPS di Omissis conferiva	
	alla sig.ra C. la pensione anticipata (<i>ex-anzianità</i>) con il	
	sistema misto a decorrere dal 1.9.2015, in qualità di <i>ex</i>	
	dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, cessata dal	
	servizio il 31.8.2015.	
	2. In data 18.8.2023, l'INPS di Omissis comunicava alla sig.ra	
	C. la sospensione cautelativa dell'intero trattamento	
	pensionistico n. Omissis e con l'impugnato provvedimento del	
	23.11.2023, revocava l'intera prestazione pensionistica per	
	l'assenza di requisiti oggettivi e soggettivi della contribuzione	
	agricola.	
	Con provvedimento datato 4.4.2024 l'INPS intimava alla	
	ricorrente la restituzione di un importo complessivo pari €	
	208.152,67 netti, in quanto indebitamente ricevuti, di cui €	
	30.774,24 sarebbero stati trattenuti, ratealmente, dalla	
	pensione Omissis (coincidente con la pensione revocata e non	
	ripristinata), mentre i restanti € 177.378,43 mediante avviso	
	di pagamento pagoPA.	
	In data 20.5.2024, infine, l'INPS notificava alla ricorrente un	
	provvedimento avente a oggetto: “ <i>comunicazione rigetto</i>	
	<i>ricongiunzione onerosa del 08/01/2015</i> ”.	
	3. La ricorrente, esperita inutilmente la via dei ricorsi	

	amministrativi, ha impugnato i provvedimenti del 23.11.2023	
	di annullamento del rapporto di lavoro autonomo agricolo con	
	l'azienda familiare e di revoca della pensione, del 4.4.2024 di	
	recupero dell'importo non dovuto e del 7.3.2024 di rigetto della	
	ricongiunzione onerosa del 8.1.2015.	
	In estrema sintesi, la ricorrente ha sostenuto che l'INPS	
	sarebbe decaduto dal diritto di disporre la revoca del	
	trattamento pensionistico ex artt. 205 e 205 DPR 1092/1973	
	e 8, c. 1, del D.P.R. n. 538/1986 essendosi limitato a rivalutare	
	la documentazione già presentata al momento della domanda	
	ed essendo decorsi più di tre anni dal riconoscimento della	
	pensione e dalla relativa registrazione. Inoltre, non sarebbe più	
	revocabile l'anzianità contributiva acquisita dalla ricorrente	
	presso la Gestione Dipendenti Pubblici, anche a fronte del	
	provvedimento di ricongiunzione dei contributi della Gestione	
	Coltivatori Diretti e del provvedimento autorizzativo (art. 5,	
	della L. n. 29/1979) e, comunque, l'INPS sarebbe decaduto dal	
	diritto di disporre la revoca ex art. 21-nonies della L.	
	241/1990.	
	Nel merito ha sostenuto che, all'epoca del versamento della	
	relativa contribuzione presso la Gestione Coltivatori Diretti, la	
	ricorrente era in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per	
	l'iscrizione ed ha versato i contributi. L'INPS non avrebbe	
	diritto a ripetere il preteso indebito dalla ricorrente ai sensi	
	dell'art. 206 D.P.R. 1092/73. In estremo subordine, per il caso	

	di conferma della revoca integrale del trattamento	
	pensionistico e la legittimità del provvedimento di	
	annullamento dei contributi versati alla Gestione Coltivatori	
	Diretti la ricorrente ritiene di avere diritto alla restituzione	
	dell'importo di € 7.301,04, oltre interessi e rivalutazione, pari	
	agli oneri di riscatto dalla stessa sostenuti. Se, poi, dovesse	
	essere rigettata la domanda di ripristino della pensione	
	Omissis ricalcolata al netto dei contributi da riscatto, la	
	ricorrente ritiene di avere diritto ad essere risarcita di tutti i	
	danni patiti e <i>patiendi</i> conseguenti all'aver terminato	
	anticipatamente alla maturazione dei requisiti pensionistici il	
	proprio rapporto di lavoro con l'amministrazione di	
	appartenenza, confidando sulla correttezza del provvedimento	
	INPS di autorizzazione alla ricongiunzione dei contributi della	
	Gestione Coltivatori Diretti, pari alle retribuzioni (oltre ai	
	relativi contributi previdenziali) che la ricorrente avrebbe	
	percepito se non si fosse dimessa e ciò fino alla maturazione	
	del requisito pensionistico della pensione anticipata.	
	Contestualmente la ricorrente ha chiesto la sospensione	
	dell'efficacia dei provvedimenti di annullamento del rapporto di	
	lavoro autonomo agricolo con l'azienda familiare-codice nucleo	
	Omissis" e revoca del trattamento pensionistico Omissis, del	
	provvedimento Omissis di recupero importo non dovuto pagato	
	sulla pensione e del provvedimento di rigetto della	
	ricongiunzione onerosa del 08/01/2015 e conseguentemente,	
	6	

	il ripristino del trattamento di pensione, con corresponsione	
	degli arretrati <i>medio tempore</i> maturati a far data dal 1°	
	settembre 2023.	
	4. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria di costituzione	
	e difesa depositata in data 10.10.2024.	
	L'Istituto ha esposto che dal fascicolo aziendale è inclusa una	
	dichiarazione resa in data 27/6/1977 dal sig. C. L. dalla quale	
	risulta che la ricorrente non si dedicava abitualmente e	
	prevalentemente a lavori inerenti l'azienda agricola.	
	Corrispondentemente dagli elenchi nominativi di categoria dei	
	coltivatori diretti risulta che la ricorrente vi fu registrata per il	
	periodo 1/1/1973-31/12/1977, senza indicare giornate	
	lavorative, e senza dunque alcun effetto contributivo né quindi	
	pensionistico, registrazione utile ai meri fini assicurativi contro	
	il rischio di infortuni e malattia, come disponeva la normativa	
	di riferimento (art. 4 l. 1973 n. 852) per coloro che non fossero	
	assoggettabili all'obbligo dell'assicurazione a fini contributivi e	
	pensionistici di cui alla l. 1957 n. 1047. Non risulta, infatti,	
	versato alcun contributo agricolo per invalidità e vecchiaia.	
	L'inserimento di contribuzione agricola a favore della	
	ricorrente, per il periodo 01/11/1976 – 31/12/1977, non è	
	stato effettuato con un popolamento automatico centralizzato	
	degli archivi, a seguito di regolare versamento dei contributi	
	ma manualmente e, secondo l'INPS illecitamente, ad opera di	
	un dipendente infedele, in occasione della domanda di	
	7	

	ricongiunzione. La vicenda si inquadra in un diffuso fenomeno	
	di illeciti accreditati di contribuzione agricola autonoma, per	
	decine di posizioni di presunti collaboratori familiari, dietro	
	corresponsione di somme di danaro, o altre provvidenze, ad un	
	faccendiere che avrebbe fatto da tramite fra cittadini, o	
	patronati, e un <i>ex</i> dipendente infedele della Sede I.N.P.S. di	
	Omissis, con la cui matricola risultano effettuate registrazioni	
	in FASE e inserimento della predetta contribuzione a	
	riempimento di vuoti nei relativi estratti. Sul fenomeno è stata	
	eseguita un'indagine da parte dell'Ispettorato centrale,	
	conclusasi nel maggio 2022, cui è seguita la costituzione di un	
	gruppo di lavoro in sinergia con la Procura della Repubblica di	
	Omissis (presso cui, nel novembre 2022, è stato depositato	
	esposto-denuncia, per i profili penali della vicenda) e le forze di	
	Polizia Giudiziaria delegate, la cui attività è ancora in corso.	
	Per le posizioni definite, tra le quali quella oggetto del presente	
	giudizio, sono stati notificati provvedimenti di annullamento	
	rapporto di lavoro e relativa contribuzione autonoma agricola,	
	con conseguente sospensione e/o eliminazione della pensione	
	liquidata sulla base dei medesimi e avvio di azione di	
	ripetizione dell'indebito.	
	In diritto ha sostenuto che la questione dell'annullamento della	
	contribuzione per lavoro agricolo rientra nella giurisdizione del	
	giudice ordinario.	
	Ha osservato che la contribuzione non è mai esistita, se non	

	fittiziamente per qualche anno e per mano di un funzionario	
	Inps infedele, con la consapevolezza della ricorrente e che,	
	conseguentemente, il provvedimento di ricongiunzione è	
	illegittimo e nullo. Ne consegue, ulteriormente, l'illegittimità	
	del provvedimento pensionistico e la legittimità del suo	
	annullamento, con formazione dell'indebito, essendo la	
	condotta della ricorrente connotata dal dolo.	
	Ha, quindi, chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione a	
	favore del Tribunale ordinario di Omissis quanto a ogni	
	domanda concernente la contribuzione agricola (Gestione dip.	
	privati) e, per l'effetto, quanto a tutte le altre domande di cui al	
	ricorso, sospendere il giudizio in attesa che il Tribunale di	
	Omissis si pronunci su detta contribuzione; in subordine, di	
	dichiarare l'inesistenza di contribuzione per lavoro agricolo,	
	essendo legittimo il provvedimento di annullamento della	
	stessa e per l'effetto, respingere il ricorso e tutte le domande	
	proposte, sia in sede cautelare che di merito.	
	Con memoria depositata in data 17.10.2024 la ricorrente ha	
	replicato alla memoria dell'INPS sostenendo che la	
	presentazione della domanda di pensione di vecchiaia avrebbe	
	comportato la rinuncia a quella precedente, e già accettata.	
	Ha replicato che non sussisterebbe alcun concorso di colpa o	
	dolo con il funzionario INPS infedele, di aver presentato la	
	domanda di pensione in buona fede e che spetta all'INPS	
	verificare la documentazione in suo possesso per stabilire la	

sussistenza del diritto al trattamento pensionistico.

Quanto alla documentazione prodotta dall'INPS ha osservato

che la dichiarazione del padre C. L. in data 27/6/1977 è stata

firmata in qualità di Presidente della Società C.MC. CD, e non

quale titolare della ditta individuale Omissis, di C. L. Ha poi

disconosciuto il documento domandando ai sensi dell'art. 105

c.g.c. la prefissione di un termine entro il quale proporre

querela di falso. Si tratta, comunque, di documentazione che

l'INPS aveva fin dall'inizio e non nuova per cui non

sussisterebbe il dolo della ricorrente. Nè potrebbero essere

addebitati alla ricorrente i comportamenti del funzionario

infedele, che hanno indotto nella stessa un legittimo

affidamento.

5. Con ordinanza n. 29/2024 la Corte ha sospeso i

provvedimenti di revoca della pensione e di recupero

dell'idebito pensionistico e disposto il ripristino immediato del

trattamento pensionistico già in godimento della ricorrente,

con gli arretrati gravati degli oneri di legge.

6. In data 14.3.2025 l'Inps ha depositato una memoria

integrativa con la quale ha insistito nelle proprie difese,

producendo ulteriore documentazione.

In data 20.3.2025 la ricorrente ha depositato memoria di

replica alla memoria dell'Inps contestando la tardività della

produzione documentale.

All'udienza del 25.3.2025 le parti hanno illustrato le proprie

difese.

Considerato in

DIRITTO

1.Sussiste, innanzitutto la giurisdizione del giudice adito.

Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei

conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n.

1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del

diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici

dipendenti, comprese quelle in cui si alleggi, a fondamento

della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della

prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (tra le

tante Cass. SS.UU., 27 marzo 2017, n. 7755; Cass., SS.UU., 9

giugno 2016, n. 11869). Per giurisprudenza consolidata “la

giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ricomprende tutte le

controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei

pubblici dipendenti (Sez. U. n. 7755 del 27/03/2017), comprese

quelle attinenti al riscatto di periodi di servizio, alla

ricongiunzione di periodi assicurativi, agli assegni accessori, al

recupero di somme indebitamente erogate“ (da ultimo: Cass.

SS.UU. 12.8.2021 n. 22745). Circa il riparto tra giurisdizioni

la Corte di cassazione ha chiarito che: “*nelle controversie*

funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre

distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che

attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del

datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in

quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro...nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti” (Cass. SS.UU. 19.6.2017 n. 15057).

Nel caso di specie, la ricorrente, già in quiescenza, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla pensione pubblica, negata dall’Inps tramite i provvedimenti di annullamento rapporto di lavoro e relativa contribuzione autonoma agricola e il rigetto della ricongiunzione, tutela che viene realizzata mediante l’accertamento della sussistenza dei suoi presupposti, per cui non vi è dubbio che la controversia appartenga alla giurisdizione contabile.

2. In merito alla revoca o modifica del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza l’art. 8 DPR 532/1986 richiama il DPR 1092/1973 il quale stabilisce quanto segue:

art. 204: “La revoca o la modifica ...può aver luogo quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.”;

art. 205: “Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett. c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti. La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'interessato.”. Tali casi sono tassativi e i termini sono perentori (sez. Lombardia, 2.3.2021 n. 70).

L'Inps è giunto alla revoca della pensione della ricorrente sulla base dei seguenti documenti e circostanze:

- dichiarazione resa in data 27/6/1977 dal sig. C.L. dalla quale risulta che la ricorrente non si dedicava abitualmente e prevalentemente a lavori inerenti l'azienda agricola;

- dagli elenchi nominativi di categoria dei coltivatori diretti risulta che la ricorrente vi fu registrata per il periodo 1/1/1973-31/12/1977, senza indicare giornate lavorative, e senza dunque alcun effetto contributivo né quindi pensionistico e infatti non risulta il versamento di alcun contributo;

- l'inserimento di contribuzione agricola a favore della ricorrente, per il periodo 01/11/1976 – 31/12/1977, è

avvenuto manualmente e, secondo l'INPS, illecitamente, ad opera di un dipendente infedele, in occasione della domanda di ricongiunzione, così come avvenuto in altri plurimi casi, che hanno dato origine ad indagini, ancora in corso, e ad analoghi provvedimenti di revoca nei confronti di altri soggetti.

La revoca della pensione della C. non rientra nei casi previsti dall'art. 204 a), b) e c) e, comunque, nel caso vi rientrasse, sarebbe stato adottato oltre i termini prescritti dall'art. 205 del citato D.P.R. n. 1092/1973 essendo decorsi 8 anni dall'adozione del provvedimento di conferimento della pensione.

Infatti, la registrazione della ricorrente negli elenchi dei coltivatori diretti senza indicazione di giornate lavorative e la dichiarazione del padre C. L erano documenti di cui l'INPS era in possesso già prima della ricongiunzione e successivo conferimento della pensione anticipata e non possono considerarsi nuovi. Secondo la giurisprudenza per documento nuovo, infatti, si intende un “*documento preesistente ma ulteriore rispetto a quelli esaminati al tempo dell'adozione del provvedimento di pensione, non la formazione di un documento nuovo, la revoca di un presupposto del diritto a pensione, ad opera dello stesso Ente creditore, derivante dalla mera rivalutazione nel merito dei documenti già acquisiti e valutati*” (sez. Lombardia, ord., 29.5.2020 n. 30). L'Inps, quindi, ha semplicemente rivalutato documentazione che era già in atti

	da anni.	
	La fattispecie non è nemmeno inquadrabile, almeno allo stato	
	degli atti, nelle lettera d) dell’art. 204. La lettera d) della	
	predetta norma norma, infatti, richiede espressamente che la	
	falsità sia stata “ <i>riconosciuta o dichiarata</i> ” evento che, ad oggi,	
	non si è ancora verificato, essendo ancora in corso le indagini	
	penali in merito al presunto inserimento di dati falsi da parte	
	del funzionario INPS infedele.	
	Al di fuori dei casi e dei termini previsti dalle succitate norme,	
	il provvedimento di pensione non è modificabile. Ne consegue	
	che i provvedimenti dell’Inps di annullamento del rapporto di	
	lavoro autonomo agricolo con l’azienda familiare e di revoca	
	della prestazione pensionistica Omissis, di recupero degli	
	importi pagati e di rigetto della ricongiunzione onerosa del	
	8.1.2015 sono illegittimi, con il conseguente ripristino del	
	trattamento pensionistico in godimento ed inesistenza	
	dell’indebito pensionistico. Quanto al preteso indebito, infatti,	
	non vi è prova alcuna del dolo della ricorrente per cui, se anche	
	la pensione fosse modificabile o revocabile, non vi sarebbero i	
	presupposti di cui all’art. 206 DPR 1092/1973 per il recupero	
	delle somme corrisposte.	
	L’accoglimento della domanda principale rende superfluo	
	l’esame delle domande subordinate che restano assorbite.	
	L’Inps dovrà, quindi, procedere al ripristino del trattamento di	
	pensione e alla ricostituzione dei pagamenti dei ratei	

	pensionistici a decorrere dalla data di cessazione dei	
	pagamenti, oltre interessi legali e rivalutazione, quest'ultima	
	nella misura eventualmente eccedente quanto dovuto per gli	
	interessi, calcolati dal giorno della maturazione del diritto e	
	fino al pagamento.	
	Le spese, comprensive della fase cautelare, seguono la	
	soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle	
	pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto	
	da C.D.	
	-dichiara la giurisdizione della Corte dei conti;	
	-accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara la sussistenza del	
	diritto a pensione Omissis, oggetto del giudizio, nella originaria	
	misura prevista dall'atto n. Omissis, a decorrere dal 1°	
	settembre 2015, e non dovuto l'indebito pensionistico.	
	Condanna l'INPS a corrispondere al ricorrente le differenze	
	pensionistiche spettanti, con pagamento degli interessi legali e	
	della rivalutazione monetaria, quest'ultima limitatamente	
	all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli	
	interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione	
	del diritto e sino al pagamento.	
	Condanna, inoltre, l'INPS alla restituzione delle eventuali	
	trattenute operate a titolo di recupero dell'indebito con	

